



# *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza presentata prot. 13653 del 03.08.2018, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dall'istante **Patrizia BAIÀ**;

**VISTA** la Sentenza di ottemperanza del TAR, (Sezione Terza Bis) n. 10971/2021 REG. PROV.COLL. pubblicata in data 26 ottobre 2021 che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessata e quello italiano, prescindendo dai riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE all'interno dell'attestazione di competenza professionale, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

**CONSIDERATO** l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del TAR del Lazio;

**RITENUTO** che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

**RITENUTO**, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dall'interessata, né la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani;

**VERIFICATO**, altresì, che la ADEVERINTA rilasciata agli italiani dalla competente Autorità rumena, contrariamente a quella rilasciata ai rumeni, non attesta inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente “il diritto all'insegnamento”, in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

**CONSIDERATO**, inoltre, quanto all'effettivo **valore qualitativo** della formazione dedotta, che i certificati delle università rumene, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all'approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente “Didattica della specialità” e riporta una bibliografia contenente testi validi per l'insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso;

**VERIFICATA**, pertanto, l'insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 501 del 24 febbraio 2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 10180 del 17.07.2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative svolte dall'interessata presso l'I.C. “Cassino 3” (FR) e presso l'ITIS “E. Majorana” di Cassino (FR);

## **D E C R E T A**

### **1. Il titolo di formazione professionale:**

- diploma di istruzione post secondario: Laurea in Lettere Moderne conseguita presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, il 16/12/2009

- titolo professionalizzante: *Programului de studii psihopedagogice, Nivei I e Nivei II*, conseguiti presso Universitate Dimitri Canternir di Targu Mures, Romania, rispettivamente nel novembre 2017 e nel giugno 2018,

posseduto dalla cittadina italiana, **Patrizia BAIA**, nata a Casoria (NA) il 07/05/1968, destinataria della sentenza del TAR, n. 10971/2021 pubblicata in data 26 ottobre 2021, sono titoli che permettono l'esercizio della professione di docente nel sistema scolastico italiano per le seguenti classi di concorso:

### **A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I°GRADO**



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

## **A-12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° GRADO**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Fabrizio Manca